



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVII n. 5 SETTEMBRE - OTTOBRE 2006

**XV Legislatura**

Il Bollettino "LS: Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Legislazione straniera in materia  
istituzionale:

Gilda Carnevali, Consigliere di Biblioteca, tel. 2283  
Luana Alverone, Consigliere di Biblioteca, tel. 4212  
Roberto D'Orazio, Documentarista di Biblioteca, tel. 3338

Legislazione straniera in materia  
economica:

Paolo Massa, Consigliere di Biblioteca, tel. 3765  
Valeria Gigliello, Consigliere di Biblioteca, tel. 4461  
Anna Tirelli, Documentarista di Biblioteca, tel. 3886

Legislazione straniera in materia sociale:

Leonardo Marinucci, Consigliere di Biblioteca, tel. 9942  
Costantino Petrosino, Consigliere di Biblioteca, tel. 3580  
Fabrizio Megale, Documentarista di Biblioteca, tel. 3419

**ISSN 1591-4143**

# Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| AVVERTENZA .....   | 5         |
| <b>Politiche istituzionali .....</b>   | <b>7</b>  |
| Francia .....  | 9         |
| GIUSTIZIA / AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.....  | 9         |
| <i>Projet de loi modifiant la loi n. 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur .....</i>  | <i>9</i>  |
| Francia .....  | 10        |
| MAGISTRATI .....   | 10        |
| <i>Projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats.....</i>   | <i>10</i> |
| Francia .....  | 11        |
| PROCESSO PENALE.....   | 11        |
| <i>Projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.....</i>   | <i>11</i> |
| Germania.....  | 13        |
| FEDERALISMO.....   | 13        |
| <i>Föderalismusreform-Begleitgesetz, vom 5. September 2006 - Legge di<br/>    accompagnamento alla riforma del federalismo .....</i>   | <i>13</i> |
| Germania.....  | 15        |
| PARLAMENTO / UNIONE EUROPEA .....  | 15        |
| <i>Vereinbarung zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung über die<br/>    Zusammenarbeit in Angelegenheit der Europäischen Union in Ausführung des § 6 des<br/>    Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag<br/>    in Angelegenheit der Europäischen Union, vom 28. September 2006 - Intesa tra il<br/>    Bundestag e il Governo federale sulla cooperazione negli affari dell'Unione europea<br/>    in attuazione del § 6 della legge sulla cooperazione del Governo federale e del<br/>    Bundestag nelle questioni relative all'Unione europea.....</i> | <i>15</i> |
| Spagna.....  | 17        |
| PARITÀ UOMO-DONNA .....  | 17        |
| <i>Proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres .....</i>   | <i>17</i> |
| Stati Uniti d'America.....   | 19        |
| DIRITTI POLITICI E CIVILI .....  | 19        |
| <i>Military Commissions Act of 2006.....</i>   | <i>19</i> |

|  |    |
|--|----|
| <b>Politiche economiche</b> .....  | 21 |
| Germania.....  | 23 |
| ARMI - ESPORTAZIONE .....  | 23 |
| <i>Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2005 (Rüstungsexportbericht 2005) - Relazione del Governo sulla politica delle esportazioni di armamenti convenzionali nell'anno 2005</i> .....     | 23 |
| Regno Unito.....   | 25 |
| AVIAZIONE CIVILE .....   | 25 |
| <i>Civil Aviation Act 2006</i> .....   | 25 |
| Spagna.....  | 27 |
| OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO.....   | 27 |
| <i>Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores</i> .....                                     | 27 |
| Spagna.....  | 29 |
| PROFESSIONI LEGALI .....   | 29 |
| <i>Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales</i> .....  | 29 |
| Stati Uniti d' America.....  | 31 |
| MERCATO FINANZIARIO - CONTROLLO .....  | 31 |
| <i>Credit Rating Agency Reform Act of 2006</i> .....   | 31 |
| <br>   |    |
| <b>Politiche sociali</b> .....   | 33 |
| Francia .....  | 35 |
| SICUREZZA SOCIALE .....  | 35 |
| <i>Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007</i> .....   | 35 |
| Francia .....  | 37 |
| SPORT - ARBITRI .....  | 37 |
| <i>Loi n. 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres</i> .....  | 37 |
| Germania.....  | 39 |
| SANITÀ PUBBLICA - FINANZIAMENTI.....   | 39 |
| <i>Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) – Progetto di legge sul rafforzamento della concorrenza nell'assicurazione malattia obbligatoria</i> ..... | 39 |

|  |    |
|--|----|
| Spagna.....  | 41 |
| AZIENDE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.....   | 41 |
| <i>Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas</i> ..... | 41 |
| Spagna.....  | 43 |
| CONTRATTI PUBBLICI.....  | 43 |
| <i>Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público</i> .....   | 43 |
| Spagna.....  | 45 |
| EDILIZIA - SUBAPPALTI .....  | 45 |
| <i>Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE núm 250)</i> .....           | 45 |
| Spagna.....  | 47 |
| RICERCA SCIENTIFICA / BIOETICA .....   | 47 |
| <i>Proyecto de Ley de investigación biomédica</i> .....  | 47 |
| Indice delle voci.....   | 49 |

## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre settembre-ottobre 2006.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle leggi ed ai progetti di legge, anche gli eventuali documenti di rilievo politico e istituzionale che precedono o seguono l'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi.



## **Politiche istituzionali**







Francia

Progetto di legge

## GIUSTIZIA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

***Projet de loi modifiant la loi n. 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur***

***(Progetto di legge presentato all'Assemblea Nazionale il 24 ottobre 2006)***

***(<http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3392.asp>)***

Il disegno di legge si inserisce nel più ampio progetto di riforma della giustizia, deliberato dal Governo in seguito all'esito del processo per pedofilia (*Affaire d'Outreau*), che ha evidenziato disfunzioni nell'ambito dell'istituzione giudiziaria e l'urgenza di promuovere alcune modifiche sostanziali della procura penale.

In particolare, il provvedimento in esame ha come obiettivo di garantire una maggiore responsabilizzazione dei magistrati e un migliore trattamento dei reclami relativi al funzionamento della giustizia.

Esso si compone di un solo articolo che, modificando la legge del 3 gennaio 1973 istitutiva del Mediatore della Repubblica, attribuisce ad esso la competenza a ricevere i reclami di chiunque si ritenga leso da un disfunzionamento della giustizia, legato al comportamento di un magistrato nello svolgimento del processo penale. La nuova procedura di esame dei reclami prevede una valutazione dei reclami da parte del Mediatore che, qualora ritenga la questione degna di essere presa in considerazione, la trasmette al Ministro della Giustizia che a sua volta è tenuto ad informare il Mediatore sull'esito del reclamo.

Con il progetto di legge si vuole investire della materia un'autorità indipendente sia dal potere giudiziario che dall'esecutivo, al fine di rafforzare la credibilità dell'azione dei magistrati.





Francia

Progetto di legge

## MAGISTRATI

### *Projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats*

*(Progetto di legge presentato all'Assemblea Nazionale il 24 ottobre 2006)*

<http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3391.asp>

Il progetto di legge è il primo dei tre provvedimenti che il Ministro della giustizia Pascal Clément ha presentato il 24 ottobre sulla riforma della giustizia, basandosi sul rapporto della Commissione di inchiesta dell'Assemblea nazionale istituita in seguito al cosiddetto "Affaire d'Outreau", processo di pedofilia in cui sono state coinvolte persone del tutto estranee ai reati contestati e che è stato considerato dall'opinione pubblica come il più grave errore giudiziario della storia recente del paese.

Con il provvedimento in esame si propone di modificare la normativa vigente sia in materia di valutazione delle competenze dei magistrati che di responsabilità e sanzioni disciplinari.

Riguardo al primo punto, attualmente è prevista la selezione dei candidati, che abbiano superato il concorso per l'accesso alla Scuola nazionale della magistratura, prima della loro nomina, per cui, qualora non dimostrino attitudine all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo, non vengono assunti. Tale selezione non è però prevista per i magistrati assunti con concorso complementare o a titolo temporaneo e per i giudici di prossimità ed è solo facoltativa per quelli assunti in base a titoli di merito. La riforma si propone di generalizzare le prove attitudinali, prevedendo che prima della nomina i candidati alla magistratura siano selezionati in base alle loro competenze tecniche ed etiche.

In materia disciplinare il progetto di legge prevede di introdurre nell'ordinamento, come errore nell'esercizio delle funzioni di magistrato, la violazione dei principi fondamentali della procedura civile e penale. Completa inoltre l'apparato sanzionatorio prevedendo la possibilità di sospendere un magistrato dall'esercizio della funzione di giudice unico per una durata massima di cinque anni, qualora il suo comportamento suggerisca la necessità di inserirlo in una formazione collegiale.

Il progetto infine prevede una particolare procedura di sospensione dei magistrati per comportamenti scorretti dovuti a motivi di ordine patologico. In tal caso è stato proposto di attribuire al Ministro della giustizia la facoltà di sospendere immediatamente un magistrato il cui comportamento risulti incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni e giustificati il ricorso ad un comitato medico, con la garanzia del parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.





Francia

Progetto di legge

## PROCESSO PENALE

***Projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale***  
***(Progetto di legge presentato all'Assemblea Nazionale il 24 ottobre 2006)***  
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3393.asp>

Il progetto di legge in esame completa la riforma del processo penale voluta dal Ministro della giustizia per apportare significative modifiche al codice di procedura penale, che consentano di riequilibrare il ruolo delle parti.

Cinque sono gli obiettivi che il Governo si è posti: migliorare la coerenza dell'organizzazione territoriale dei giudici istruttori al fine di favorire il lavoro di équipe; assicurare il carattere eccezionale della detenzione provvisoria; migliorare il contraddittorio sia nel corso dell'inchiesta che dell'istruzione; rendere effettivo il principio della celerità del processo penale; rafforzare la protezione dei minori vittime di reati.

Si propone di modificare l'organizzazione territoriale dei giudici istruttori, creando in alcune giurisdizioni dei gruppi di lavoro (*pôles de l'instruction*) costituiti da più magistrati e la cui competenza territoriale potrà, in alcuni casi, eccedere quella del Tribunale di grande istanza. Ai *pôles* saranno affidate le inchieste sui reati o quelle che presentino una particolare complessità e quelle che nel sistema vigente vengono seguite in *co-saisine*, procedura che vede incaricato del caso un giudice principale affiancato da uno o più giudici, con il suo assenso. Nel progetto si prevede l'assegnazione congiunta delle inchieste a più magistrati su domanda delle parti o su decisione del Presidente del tribunale anche in corso di procedura. Il sistema proposto dovrebbe favorire il controllo interno sullo svolgimento della procedura di istruzione e l'affidamento dei casi più complessi a magistrati con maggiore esperienza, affiancati da giudici di nuova nomina.

Per quanto riguarda la detenzione provvisoria, le principali modifiche previste nel progetto di legge sono la limitazione del ricorso ai casi di possibile turbamento dell'ordine pubblico e, qualora sia adottata, un controllo ripetuto ogni sei mesi sulla sussistenza delle condizioni per prolungarla. Viene inoltre proposto di rendere obbligatoria l'assistenza di un avvocato nel dibattito davanti al giudice per le libertà.

Il carattere contraddittorio del processo penale viene rafforzato in più punti. In primo luogo si propone l'obbligatorietà della registrazione audiovisiva degli interrogatori degli indagati per consentirne la consultazione in caso di contestazione; la registrazione sarà facoltativa solo per le indagini sulla criminalità organizzata o su gli attentati agli interessi fondamentali della nazione, che hanno già delle regole procedurali particolari.

*segue*



Inoltre si propone di inserire nel codice di procedura penale delle disposizioni che permettano di contestare ad intervalli regolari l'imputazione e di richiedere dei confronti individuali. Anche il carattere contraddittorio dei periti viene rafforzato sia per ciò che riguarda la loro scelta che per la notifica e la contestazione delle loro conclusioni. Nella stessa logica il progetto di legge prevede di introdurre un esame contraddittorio della procedura prima della sua conclusione, dando modo alle parti di replicare alle dichiarazioni del pubblico ministero.

Per evitare la paralisi delle procedure, il provvedimento propone di limitare i casi in cui l'azione penale impone la sospensione di eventuali processi civili ad essa collegati e di adottare norme che permettano di evitare l'avvio di istruzioni ingiustificate o inutili in seguito a denunce con costituzione di parte civile.

Per quanto riguarda la protezione dei minori vittime di reati, con il progetto di legge si propone di rendere obbligatoria la registrazione delle audizioni dei minori al fine di evitare che la ricostruzione dei fatti sia loro richiesta più volte. Inoltre viene proposto che i minori siano assistiti da un avvocato fin dalla prima audizione.



## Germania

### Legge

## FEDERALISMO

***Föderalismusreform-Begleitgesetz, vom 5. September 2006 (BGBl., I, S. 2098) - Legge di accompagnamento alla riforma del federalismo***  
(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s2098.pdf>)

In concomitanza con la riforma del federalismo, entrata in vigore il 1° settembre 2006, il Parlamento tedesco ha approvato una legge c.d. di accompagnamento (*Begleitgesetz*) per attuare e rendere applicabili le nuove disposizioni costituzionali sul piano normativo federale.

L'articolato della legge contiene una lunga serie di modifiche legislative che riguardano in particolare alcuni aspetti dei rapporti finanziari tra la Federazione e i *Länder*, le competenze del Tribunale costituzionale federale in attuazione del nuovo disposto costituzionale di cui all'art. 93, comma 2, aggiunto dalla riforma e la cooperazione interistituzionale nelle questioni relative all'Unione europea con particolare riguardo alle materie dell'istruzione scolastica, della cultura e della radiotelevisione.

Nel testo complessivo della legge, costituito da 22 articoli, sono contenute anche quattro nuove leggi: la legge sul trasferimento di competenze ai *Länder* per quanto riguarda l'edilizia sociale agevolata (articolo 6); la legge di esecuzione (articolo 13) del nuovo articolo 143c della Costituzione che prevede l'abolizione dei compiti comuni e degli aiuti finanziari della Federazione ai *Länder* (la legge, che resterà in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2019, ripartisce tra tutti i *Länder* la percentuale dei contributi annuali versati dalla Federazione a titolo di compensazione per il venir meno dei finanziamenti federali a causa dell'abolizione dei compiti comuni in materia ampliamento e nuova costruzione di istituti universitari, comprese le cliniche universitarie, di programmazione dell'istruzione, nonché dell'abolizione degli aiuti finanziari diretti al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nei Comuni e dell'edilizia sociale agevolata); la legge (articolo 14) che disciplina la responsabilità solidale della Federazione e dei *Länder* per gli obblighi discendenti dall'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea in relazione al rispetto della disciplina di bilancio (la legge attua il disposto dell'art. 109, comma 5, della Costituzione che rinvia ad un'apposita legge federale, con la necessaria approvazione da parte del *Bundesrat*, la regolamentazione dettagliata della previsione costituzionale in base alla quale la Federazione e i *Länder* rispondono delle sanzioni imposte dalla Comunità europea in un rapporto di 65 a 35: i *Länder* nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai *Länder* vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva); infine la legge

*segue*





contenuta nell'articolo 15 che, in attuazione dell'art. 104a, comma 6, della Costituzione, stabilisce i particolari attinenti alla ripartizione, in capo alla Federazione e ai *Länder*, degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali della Germania (la norma costituzionale stabilisce che nel caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un *Land*, la Federazione e i *Länder* sopportano le spese in un rapporto di 15 a 85. In questi casi la quota dei *Länder* è sopportata in via solidale da tutti i *Länder* nella misura del 35 per cento dell'onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell'onere complessivo ricade sui *Länder* che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti).

I restanti articoli della legge di attuazione della riforma federalista riguardano principalmente la materia fiscale. Tra le varie modifiche introdotte in questo settore si segnala il comma 1 dell'art. 116 del Codice tributario (*Abgabenordnung*), in base al quale tribunali e autorità della Federazione, dei *Länder* e delle amministrazioni comunali, che non siano autorità della finanza, devono comunicare all'Ufficio federale centrale delle imposte i fatti di cui vengano a conoscenza per motivi di servizio e che si possano far risalire ad un reato di natura fiscale. L'Ufficio federale centrale delle imposte comunicherà a sua volta tali fatti alle autorità competenti ai fini del procedimento penale.



Germania

Documento

## PARLAMENTO / UNIONE EUROPEA

***Vereinbarung zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung über die Zusammenarbeit in Angelegenheit der Europäischen Union in Ausführung des § 6 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheit der Europäischen Union, vom 28. September 2006 (BGBl., I, S. 2177) - Intesa tra il Bundestag e il Governo federale sulla cooperazione negli affari dell'Unione europea in attuazione del § 6 della legge sulla cooperazione del Governo federale e del Bundestag nelle questioni relative all'Unione europea***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1106s2177.pdf>

L'intesa conclusa a Berlino il 28 settembre 2006 dal Governo federale e dal *Bundestag* per regolamentare la cooperazione interistituzionale nelle questioni attinenti all'Unione europea presenta contenuti sostanzialmente analoghi a quelli dell'accordo del 1993, integrato nel 1998, stipulato dal Governo federale e dai Governi dei *Länder* in materia europea (c.d. *Bund-Länder-Vereinbarung*). Come si evince dal titolo, l'intesa mira ad attuare l'art. 6 della legge di cooperazione tra Governo e Parlamento negli affari europei del 12 marzo 1993, che riserva ad un successivo accordo tra l'organo legislativo e quello esecutivo la disciplina di dettaglio relativa all'informazione e alla partecipazione del *Bundestag* nelle questioni che riguardano l'appartenenza all'Unione europea.

La stessa Costituzione, la citata legge di cooperazione entrata in vigore con il Trattato di Maastricht il 1° novembre 1993, il Regolamento di procedura del *Bundestag*, un accordo sulle competenze tra i vari Ministeri federali, i principi elaborati dalla Commissione parlamentare per le questioni europee ai fini della trattazione dei progetti legislativi comunitari e quest'ultima intesa in ordine di tempo costituiscono un quadro regolamentare multistratificato e ramificato, volto ad assicurare una collaborazione continua e sistematica tra le istituzioni nazionali, che con la loro attività concorrono a determinare la partecipazione dello Stato tedesco all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie.

Dal punto di vista costituzionale, l'art. 23 comma 2 della Legge fondamentale stabilisce che, per quanto riguarda gli affari dell'Unione europea, il Governo federale ha l'obbligo di informare esaurientemente e il più rapidamente possibile entrambi i rami del Parlamento. La recente intesa precisa che il Governo federale deve informare il *Bundestag* precocemente, in modo continuativo e di regola per iscritto, di tutti i progetti in corso nell'ambito dell'Unione europea. I vari tipi di progetti che riguardano l'obbligo di informazione da parte del Governo sono elencati nell'Allegato 1 al testo dell'intesa.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





La lista comprende le proposte relative alla legislazione nell'ambito del primo e del terzo pilastro, le comunicazioni e le prese di posizione della Commissione europea, le relazioni e i piani d'azione, i libri verdi e i libri bianchi, i programmi politici, le raccomandazioni, gli accordi istituzionali, il bilancio dell'Unione europea e la programmazione finanziaria. Le comunicazioni del Governo all'organo parlamentare riguardano inoltre anche la Pesc (Politica estera e di sicurezza comune), la politica di difesa, la politica commerciale, le misure nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria, nonché i trattati bilaterali e multilaterali tra la Germania e gli Stati membri della UE che prevedono una più stretta cooperazione in settori politici che ricadono anche nella competenza dell'Unione europea. In merito alle sedute dell'Eurogruppo, del Comitato di sicurezza politica e della commissione economico-finanziaria il Governo informa oralmente le competenti commissioni parlamentari.

L'informazione del Governo federale avviene mediante la trasmissione di una vasta gamma di documenti elaborati nelle sedi comunitarie, tra cui anche i materiali preparatori della Commissione europea, i rapporti della Rappresentanza permanente a Bruxelles, le relazioni e le comunicazioni relative alle riunioni del Consiglio europeo, del Consiglio dell'Unione, degli incontri ministeriali a carattere informale e dei gruppi di lavoro attivi in seno al Consiglio. Ciascun atto comunitario viene trasmesso al *Bundestag* accompagnato da una relazione schematica, il cui modello è allegato al testo dell'intesa in esame (allegato 2). Agli atti trasmessi è aggiunta anche una valutazione complessiva del Governo: insieme alla verifica della competenza comunitaria e del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la valutazione evidenzia le conseguenze che l'atto in questione comporta per la Repubblica federale dal punto di vista giuridico, economico, finanziario, sociale ed ecologico. Il Governo federale consente inoltre al *Bundestag* l'accesso alle banche dati dell'Unione europea che sono accessibili ai Governi degli Stati membri della UE.

La parte seconda dell'intesa interistituzionale è dedicata alla presa di posizione (*Stellungnahme*) del *Bundestag*: ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge fondamentale, il Governo federale dà all'organo parlamentare la possibilità di esprimere una posizione prima di concorrere alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea (c.d. fase ascendente) comunicando nel contempo il termine ultimo entro il quale tale posizione può essere presa in considerazione. Nel corso della discussione del progetto nelle sedi comunitarie, il *Bundestag* può anche adeguare ed integrare la posizione precedentemente espressa. A tale scopo il Governo federale mette al corrente il *Bundestag*, mediante stabili contatti, delle sostanziali modifiche che riguardano l'atto comunitario in fase di elaborazione. Prima della decisione definitiva da parte del Consiglio dell'Unione, il Governo federale si adopera affinché possa giungere ad un accordo con il *Bundestag*, pur conservando il pieno diritto di adottare, per importanti ragioni politiche, decisioni divergenti dal voto parlamentare.

Dal canto suo il *Bundestag* può anche rinunciare alla trasmissione di atti comunitari o alle relative informazioni da parte del Governo federale. Tale rinuncia non può però essere dichiarata se vi si oppone un gruppo parlamentare o il cinque per cento dei deputati.

In conclusione, l'intesa interistituzionale esaminata non introduce nuovi diritti e obblighi in capo all'organo parlamentare o all'esecutivo, ma le precisazioni e i più ampi diritti d'informazione in essa previsti denotano l'intenzione del *Bundestag* di essere maggiormente coinvolto e in modo più tempestivo nelle questioni che riguardano l'Unione europea.



Spagna

Progetto di legge

## PARITÀ UOMO-DONNA

***Proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  
(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei deputati l'8 settembre  
2006)***

[http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_092-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_092-01.PDF)

L'articolo 14 della Costituzione spagnola del 1978 pone il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ed il divieto di discriminazione, tra l'altro, in base al sesso; a sua volta l'articolo 9, comma 2, della Costituzione obbliga i pubblici poteri nella promozione delle condizioni mediante le quali l'uguaglianza tra gli individui (ed i gruppi ai quali essi partecipano) sia reale ed effettiva.

Come ricordato nell'esposizione dei motivi che precede il testo del disegno di legge presentato dal governo spagnolo, l'uguaglianza tra uomo e donna è un principio giuridico universale riconosciuto in diversi documenti sia di livello internazionale che comunitario e la proposta in esame intende anche recepire nell'ordinamento spagnolo le ultime direttive comunitarie in materia, in particolare la direttiva 2002/73/CE sull'uguaglianza nell'accesso al lavoro, nella formazione e promozione professionale e nelle condizioni di lavoro, e la direttiva 2004/113/CE sull'uguaglianza nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura.

Nonostante tale principio fondamentale sia già riconosciuto formalmente dalla legislazione spagnola, risulta però necessario un ulteriore intervento normativo per combattere le tuttora presenti manifestazioni di discriminazione, dirette o indirette: violenza contro le donne, disuguaglianza retributiva, maggiore disoccupazione femminile, scarsa presenza delle donne nei posti di responsabilità politica, sociale ed economica, difficoltà di conciliazione tra la vita personale, familiare e lavorativa.

Il presente progetto, che si pone come "legge-codice dell'uguaglianza tra donne e uomini", vuole quindi agire in due direzioni: prevenzione delle condotte discriminatorie e previsione di politiche attive per rendere effettivo il principio di uguaglianza.

L'adozione di "azioni positive" da parte dei pubblici poteri riguarda soprattutto il mondo del lavoro, sia nelle amministrazioni pubbliche che nelle imprese private, il settore delle Forze Armate e delle forze e corpi di pubblica sicurezza, ma anche il versante della partecipazione politica, al fine di assicurare, mediante modifiche alla normativa elettorale, una rappresentanza significativa di entrambi i sessi negli organi e nelle cariche di responsabilità.

Il testo è composto da un titolo preliminare e da otto titoli, seguiti da numerose disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali.

Nel Titolo preliminare vengono definiti l'oggetto e l'ambito della legge; da segnalare, in particolare, che i diritti e gli obblighi posti riguardano tutte le persone, fisiche e

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



giuridiche, presenti sul territorio nazionale, qualunque sia la loro nazionalità.

Il Titolo I specifica i concetti e le categorie giuridiche relative al principio di uguaglianza, in consonanza con le disposizioni delle direttive comunitarie sopra menzionate.

Il Titolo II pone i criteri generali di attività per i pubblici poteri, con disposizioni specifiche per i singoli settori: scuola e istruzione, salute, società dell'informazione, agricoltura, casa, contratti e appalti pubblici; da segnalare inoltre l'approvazione periodica, da parte del Governo, di un Piano Strategico delle Pari Opportunità, contenente misure specifiche per i settori di competenza dello Stato.

Il Titolo III è dedicato all'uguaglianza nei mezzi di comunicazione, sia di titolarità pubblica che privata; i media sono impegnati nella diffusione del principio di uguaglianza e nel divieto di ogni forma di discriminazione in base al sesso, sia nella programmazione ordinaria che nell'emissione dei messaggi pubblicitari.

Il Titolo IV concerne la parità di trattamento e le pari opportunità nel mondo del lavoro. Tra le diverse misure proposte, molte delle quali implicano l'adozione di modifiche allo Statuto dei Lavoratori e al Testo Unico sulla Sicurezza Sociale, raccolte nelle disposizioni aggiuntive al progetto, si segnalano: l'obbligo di negoziare appositi "piani di uguaglianza" nelle imprese con più di 250 lavoratori, l'elevazione ad 8 giorni della durata del permesso di paternità, l'ampliamento fino a 14 giorni del permesso di paternità e maternità in caso di nascita di figli disabili, l'adozione di misure specifiche di sensibilizzazione volte ad evitare le molestie sessuali sul luogo di lavoro, l'abbassamento a 4 mesi del periodo minimo di aspettativa volontaria e l'elevazione da 1 a 2 anni della durata massima dell'aspettativa per motivi di famiglia.

Il Titolo V disciplina l'applicazione del criterio di uguaglianza nell'ambito del lavoro pubblico e introduce il principio della "presenza equilibrata" di uomini e donne negli organi direttivi dell'amministrazione statale, nominati dal Governo; tale principio deve inoltre essere osservato nelle nomine effettuate nei consigli di amministrazione delle imprese, al cui capitale partecipa l'amministrazione dello Stato. Il rispetto del principio di uguaglianza si applica anche alle Forze Armate ed alle forze e ai corpi di pubblica sicurezza dello Stato.

Il Titolo VI riguarda l'uguaglianza di trattamento nell'accesso a beni e servizi forniti al pubblico, con particolare attenzione al settore delle assicurazioni o affini, dove non si potrà considerare il sesso come fattore discriminante nel calcolo di premi e di prestazioni, a meno che esso non costituisca, sulla base di dati statistici obiettivi, un elemento determinante nella valutazione del rischio.

Il Titolo VII concerne le attività di responsabilità sociale delle imprese, volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne. Particolarmente innovativa, nel panorama europeo, è la disposizione che impone, anche nei consigli di amministrazione delle società commerciali private, "una presenza equilibrata di donne e uomini", da realizzarsi entro 8 anni dall'entrata in vigore della legge.

Il Titolo VIII istituisce una "Commissione Interministeriale di Uguaglianza tra donne e uomini", delle "Unità di Uguaglianza" in ciascun ministero ed il "Consiglio di Partecipazione della Donna", ascritto al Ministero del Lavoro e Affari Sociali.

Da segnalare, infine, la disposizione aggiuntiva seconda che modifica la Legge elettorale generale, introducendo il principio delle cosiddette "quote rosa": è infatti previsto che, nelle liste dei candidati per l'elezione al Congresso dei Deputati, dei rappresentanti spagnoli al Parlamento europeo e per le elezioni regionali e locali, sia presente una rappresentanza minima del 40% per ciascuno dei due sessi.



## Stati Uniti d'America

### Legge

## DIRITTI POLITICI E CIVILI

### ***Military Commissions Act of 2006 (Public Law 109-366)*** ***(Legge promulgata il 17 ottobre 2006)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109\\_cong\\_bills&docid=f:s3930es.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s3930es.txt.pdf)

Il *Military Commissions Act* rappresenta il più recente capitolo di una complessa vicenda politico-istituzionale che, in ragione dei profili implicati, ha avuto risonanza non limitata agli Stati Uniti. Il dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge si è infatti concentrato su temi divenuti di pressante attualità anche in altri ordinamenti, come quello del bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e la salvaguardia di diritti fondamentali (alla libertà personale, alle garanzie processuali); e si è svolto attraverso momenti dialettici, se non di contrapposizione, tra il potere esecutivo, incline a forzare il limite delle proprie prerogative costituzionali pur di introdurre le misure ritenute necessarie alla situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'attentato del settembre 2001, e il giudice delle leggi, chiamato a contenere tali interventi in quanto ritenuti lesivi dei diritti individuali.

Il problema della tutela riconoscibile agli stranieri e ai cittadini americani in stato di detenzione con l'accusa di aver compiuto atti di terrorismo, e privati però delle garanzie poste a fondamento del sistema costituzionale di tutela delle libertà individuali (*Habeas Corpus* e *Due Process Clause*), è stato oggetto, nell'arco dell'ultimo biennio, di quattro diverse sentenze pronunciate dalle Corte Suprema a seguito delle istanze avanzate da soggetti che rivendicavano il primato dei loro diritti fondamentali anche in situazioni di pericolo per la Nazione, ed eccepivano la loro esclusione, fatta derivare dal luogo particolare della prigionia (in basi militari situate sul territorio nazionale oppure nella base navale di Guantanamo, prescelta dal Governo statunitense proprio nel presupposto che fosse sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario), dal circuito delle Corti domestiche e, conseguentemente, dalle norme di salvaguardia poste dal diritto interno e derivanti dai trattati internazionali.

Nei casi sottoposti al suo esame (*Hamdi v. Rumsfeld*; *Rumsfeld v. Padilla*; *Padilla e Rasul v. Bush*, del giugno del 2004; *Hamdan v. Rumsfeld*, del giugno del 2006), relativi alla asserita violazione delle garanzie procedurali che la Costituzione degli Stati Uniti riconosce ai soggetti indagati o condannati e in stato di detenzione, la Corte ha riaffermato il carattere indefettibile di queste garanzie, mentre si è pronunciata in termini più articolati, con opinioni adottate a maggioranza e svolte attraverso complesse argomentazioni, sulle questioni di ordine sostanziale e più direttamente incidenti sulla spazio d'azione del Governo. Tra questi profili vi è quello, rilevante per la definizione del quadro istituzionale in cui si iscrive la legge in rassegna, concernente la legittimazione dell'Esecutivo a privare della libertà personale cittadini americani qualificati come

*segue*



“nemici combattenti”. A questo riguardo la Corte ha chiarito che il principio generale (introdotto da una legge federale del 1950) in virtù del quale «nessun cittadino può essere imprigionato od altrimenti assoggettato a detenzione negli Stati Uniti d’America se non sulla base di un atto del Congresso», deve interpretarsi ed applicarsi alla luce dell’*Authorization For Use of Military Force Act* (approvato il 18 settembre 2001) con cui il Presidente è stato autorizzato, in via eccezionale, ad esercitare i poteri «necessari» a difendere la Nazione dalla minaccia del terrorismo internazionale; talché la detenzione a cui venga sottoposto il nemico, secondo la ricostruzione della Corte, costituisce legittima manifestazione della forza di cui il Presidente è stato autorizzato a fare uso. Diverse valutazioni la Corte ha compiuto relativamente ai profili procedurali, riferiti sia alle condizioni della detenzione a cui vengano sottoposti i soggetti qualificati come «nemici combattenti» - siano essi stranieri o cittadini statunitensi -, sia agli aspetti eminentemente processuali. Con riguardo al primo problema, la Corte ha stabilito che la detenzione, pur conseguente all’esercizio dei poteri di guerra, non può essere avulsa da qualsiasi limite temporale al punto da avere durata indefinita o potenzialmente tale. Relativamente alla seconda questione, la Corte ha dovuto verificare (dapprima nel caso *Hamdi*, e più recentemente, nel giugno del 2006, nel caso *Hamdan v. Rumsfeld*) la compatibilità costituzionale (e in particolare con la *Due Process Clause* alla cui stregua «nessun individuo può essere privato della libertà senza un giusto procedimento»), di regole procedurali rimesse all’applicazione di autorità militari e caratterizzate dall’impossibilità per il ricorrente di accedere ad assistenza legale, di conoscere le imputazioni e di contestarle dinanzi ad un giudice neutrale. L’operatività di commissioni militari alla cui cognizione siano sottoposti i crimini commessi da soggetti qualificati come «*unlawful enemy combatant*» è stata considerata dalla Corte (nel caso *Hamdan*) non rispettosa del principio della separazione dei poteri, dal momento che «la concentrazione del potere nell’esecutivo espone la libertà personale al pericolo dell’azione arbitraria dei pubblici funzionari, consentendo un’interferenza che la separazione costituzionale dei poteri intende precludere»; mentre, d’altra parte, è stata dalla Corte affermata la piena applicabilità ai casi esaminati della Convenzione di Ginevra ai casi esaminati, da ciò derivando il diritto degli imputati ad essere giudicati da Corti regolarmente costituite anziché da tribunali speciali e di beneficiare di tutte le garanzie processuali riconosciute come indispensabili nelle nazioni civili.

La legge ora approvata è frutto del tentativo di contemperare le priorità politiche di difesa della sicurezza nazionale con i limiti costituzionali individuati dalla Corte Suprema. La definizione di «*unlawful enemy combatants*», pur delimitata agli stranieri (*aliens*) e con esclusione dei cittadini americani, rimane inalterata nel suo contenuto, e vale a definire l’ampia competenza attribuita a corti militari (*military commissions*) composte da ufficiali e presiedute da un giudice militare, i quali adottano le proprie decisioni secondo maggioranze prescritte dalla legge.

D’altra parte, i relativi procedimenti vengono allineati ai generali principi processuali, segnatamente con riguardo alla notifica delle imputazioni, alla presunzione d’innocenza, al diritto di difesa in giudizio. Le regole di procedura, tuttavia, possono essere modificate dal Segretario di Stato per la Difesa ove sia ravvisata l’inapplicabilità, nei casi specifici, delle comuni norme osservate dai tribunali militari.

E’ previsto, infine, il riesame d’ufficio delle sentenze di condanna da parte di una corte militare superiore (la *Court of Military Commission Review*), e la loro ulteriore impugnazione, limitata ai profili di legittimità, all’interno del circuito giurisdizionale ordinario, dinanzi alla *Court of Appeals* del Circuito del Distretto di Columbia.

## **Politiche economiche**





Germania

Documento

## ARMI - ESPORTAZIONE

***Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2005 (Rüstungsexportbericht 2005) - Relazione del Governo sulla politica delle esportazioni di armamenti convenzionali nell'anno 2005***

***(Documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2006)***

***(<http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/ruestungsexportbericht-2005,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf>)***

Il punto V dei “Principi politici del Governo federale per l’esportazione di armi da guerra ed altri armamenti” (*Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern*, vedi testo integrale in lingua originale all’Allegato 1, pag. 52, della relazione in esame) approvati dal Governo federale il 19 gennaio 2000 in sostituzione della versione precedente del 28 aprile 1982, impegna il Governo federale a presentare al Bundestag una relazione annuale contenente dati analitici sulle esportazioni tedesche di armamenti convenzionali.

Fra i contenuti salienti della settima relazione, approvata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2006 e relativa al 2005, si rileva che nell’anno di riferimento l’ammontare effettivo delle esportazioni tedesche di armi da guerra è stato pari a euro 1.6 miliardi (nel 2004: euro 1.13 miliardi). La quota diretta verso paesi UE, NATO o aventi uno status equivalente a quello dei Paesi NATO, ha costituito il 64% (nel 2004: 71%) mentre 12,6% del valore totale di tutte le licenze individuali di esportazioni rilasciate nel 2005 ha riguardato i paesi in via di sviluppo compresi nella lista dei beneficiari di aiuti internazionali, redatta al 1 gennaio 2003 dal Comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’OCSE (*OECD Development Assistance Committee, DAC, List of Aid Recipients as at 1 January 2003*, [http://www.esteri.it/doc/4\\_28\\_66\\_76.pdf](http://www.esteri.it/doc/4_28_66_76.pdf)). Nel 2004 tale ultimo dato era pari al 24%.

Le licenze all’esportazione per transazioni singole di equipaggiamento militare sono state nel 2005 di valore pari a circa euro 4.2 miliardi (nel 2004: euro 3.8 miliardi ca.). Il 61% di tale importo è stato imputato a paesi dell’area UE, NATO ed equivalenti mentre il 39% a paesi terzi (nel 2004, rispettivamente, 72% e 28%). Il 22% del valore complessivo delle licenze individuali di esportazione ha riguardato i paesi in via di sviluppo compresi nella lista OCSE-DAC (l’analogo dato relativo al 2004 era pari all’11%).

Il valore delle licenze collettive all’esportazione rilasciate in relazione alla cooperazione fra UE e NATO nel settore della difesa è stato invece pari a circa 2 miliardi di euro (nel 2004: 2.4 miliardi di euro).

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





Questi dati di carattere generale sono integrati, nell'ampia parte tabellare allegata al testo della Relazione, da ulteriori specificazioni concernenti le tipologie di armamento e tecnologia militare esportate (Allegati 2a e 2b), i paesi soggetti ad embargo per l'esportazione di armamenti (Allegato 3), i trasferimenti internazionali di armi convenzionali di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU n. 46/36 del 9 dicembre 1991 (Allegato 4) e dalla disaggregazione per paese destinatario delle esportazioni tedesche di armamenti nel 2005, rispettivamente suddivisa fra Paesi UE e Paesi NATO o equivalenti (Allegato 5).



Regno Unito

Legge

## AVIAZIONE CIVILE

### *Civil Aviation Act 2006*

*(Legge definitivamente approvata il 25 ottobre 2006)*

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060034.htm>

Attraverso una serie di modifiche alla legislazione precedente (*Civil Aviation Act 1982*) questa legge offre concreto sviluppo al programma d'interventi nel settore dell'aviazione civile delineato dal Governo inglese con il Libro bianco sul "Futuro del trasporto aereo" ([http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft\\_aviation/documents/divisionhomepage/029650\\_hcsp](http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_aviation/documents/divisionhomepage/029650_hcsp)) pubblicato il 16 dicembre 2003, con l'obiettivo di individuare le strategie di sviluppo di lungo periodo (circa 30 anni) per il settore. Di fronte alla crescente rilevanza economica e strategica del trasporto aereo si evidenziava la necessità di bilanciare i benefici sociali ed economici con i costi ambientali derivanti da tale crescita.

In particolare, secondo il Libro Bianco, era necessario affrontare gli effetti sul clima originati dalle emissioni degli aeromobili e l'impatto in termini di inquinamento acustico per i cittadini che vivono in zone limitrofe agli aeroporti.

La nuova legge approvata introduce un pacchetto di misure volte, tra l'altro, a fronteggiare gli aspetti critici del settore evidenziati nel Libro bianco e a rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo della piena concorrenza nei trasporti aerei.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico e atmosferico la legge, modificando alcune sezioni del *Civil Aviation Act* del 1982, chiarisce e rafforza le misure a disposizione delle autorità aeroportuali per fronteggiare il problema. Le autorità aeroportuali responsabili della gestione degli aerodromi autorizzati dalla *Civil Aviation Authority* potranno applicare tasse aeroportuali correlate al livello locale di rumore e di inquinamento atmosferico provocato dagli aeromobili. Le stesse autorità potranno anche introdurre o migliorare misure di controllo fino oltre i confini degli aeroporti e imporre sanzioni finanziarie in caso di aerei che infrangono tali misure.

Un'ulteriore modifica del *Civil Aviation Act* concerne i poteri del Ministro dei Trasporti per limitare o mitigare gli effetti del rumore e delle vibrazioni degli aeromobili che decollano o atterrano dagli aeroporti di *Heatrow*, *Gatwick* e *Stansed*. Gli attuali poteri del Ministro in materia di impatto ambientale per tali aeroporti vengono estesi fino al punto di poter, a propria discrezione, imporre restrizioni al numero di aeromobili in movimento o di fornire incentivi in favore di aeromobili più silenziosi soprattutto nelle fasce orarie notturne. La legge prevede, inoltre, un regime sanzionatorio per gli operatori che violeranno tali disposizioni.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Per quanto concerne le società aeroportuali di proprietà delle autorità locali (cosiddette *public airport company*), la nuova legge modifica la sezione dell'*Airports Act* del 1986 che vieta a tali società, e alle eventuali società controllate, di svolgere attività che non possono essere svolte dalle autorità locali azioniste. Il Ministro dei Trasporti potrà autorizzare, con proprio regolamento, lo svolgimento di ulteriori attività (*permitted activities*) connesse direttamente o indirettamente con la gestione aeroportuale. Tale modifica amplia notevolmente i poteri discrezionali del Ministro, in quanto la regolamentazione potrà sia individuare limiti alla natura delle attività svolte, ad esempio solo quelle a carattere commerciale, sia circoscrivere le autorizzazioni a determinati territori.

Le nuove disposizioni prevedono un prelievo fiscale a carico dell'industria aeronautica finalizzato al finanziamento del *Air Travel Trust Fund* che, secondo lo schema ATOL, assicurerà tutela ai consumatori da eventuali mancanze dei *tour operators*. Un altro prelievo fiscale specifico a carico dell'industria del settore è previsto al fine di permettere alla *Civil Aviation Authority* di recuperare i costi della sua *Aviation Health Unit*, unità con compiti consultivi nei confronti della stessa industria, dei suoi clienti e del Governo.

La legge rimuove infine il diritto delle compagnie aeree di ricorrere al Ministro dei Trasporti contro la decisione della *Civil Aviation Authority*, diritto previsto nel *Civil Aviation Act* del 1982. Secondo le nuove disposizioni le parti potranno soltanto ricorrere in giudizio contro la decisione della *Civil Aviation Authority*.



Spagna

Progetto di legge

## OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

***Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores***

***(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei deputati il 20 ottobre 2006)***

[http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_108-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_108-01.PDF)

Nella seduta del 13 ottobre 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato e inviato alle Cortes il progetto di legge che propone la modifica della *Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores*, ed il recepimento nell'ordinamento spagnolo di due direttive comunitarie: la 2004/25/CE relativa alle offerte pubbliche d'acquisto (conosciuta come direttiva sulle OPA) e la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni relative ai valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L'obiettivo fondamentale della proposta è quello di tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza, di chiarire e semplificare le condizioni per lanciare un'OPA del cento per cento del capitale azionario di una società e di rafforzare gli obblighi relativi alle informazioni, che devono essere messe a disposizione dalle società che emettono titoli. L'articolo 2 del progetto modifica il regime delle informazioni periodiche: annuali, semestrali e trimestrali che l'emittente deve elaborare, pubblicare e diffondere, nonché sottoporre alla *Comisión Nacional del Mercado de Valores* (organismo omologo alla Consob). In particolare gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione dovranno diffondere la relazione finanziaria annuale entro quattro mesi al massimo dalla chiusura di ciascun esercizio e lasciarla a disposizione del pubblico per almeno cinque anni. Tale relazione conterrà: il bilancio sottoposto a revisione, la relazione sulla gestione e le attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente. Gli emittenti di azioni o di titoli di debito dovranno pubblicare anche una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell'esercizio finanziario, entro due mesi dalla fine di tale semestre e lasciarla a disposizione del pubblico per cinque anni. La relazione finanziaria semestrale comprenderà: i bilanci annuali abbreviati, una relazione intermedia sulla gestione e le attestazioni di responsabilità. Inoltre, l'articolo 5 pone a carico degli azionisti l'obbligo di comunicare alla società emittente e alla *Comisión Nacional del Mercado de Valores* le acquisizioni o la perdita di partecipazioni azionarie significative con diritto di voto nel capitale sociale della società emittente.

*segue*





L'articolo 8 del progetto di legge individua le condizioni che rendono obbligatorio il lancio di un'OPA. In particolare le OPA saranno obbligatorie solo se riguardano l'intero capitale azionario, le OPA parziali potranno essere presentate solo su base volontaria. Sarà, invece, obbligatorio lanciare un'OPA del 100 per 100 ad un prezzo equo per tutti i possessori dei titoli nel caso in cui sia stato acquisito almeno il 30 per cento dei diritti di voto di una società (va precisato che la direttiva 2004/25/CE demanda allo Stato membro nel quale la società ha la propria sede legale l'individuazione della percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo della società stessa).

La *Comisión Nacional del Mercado de Valores* potrà dispensare dall'obbligo di formulazione dell'OPA nel caso in cui un'altra persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, una percentuale uguale o superiore a quella per la quale è previsto l'obbligo di formulazione dell'offerta.

Conformemente a quanto disposto dalla direttiva sulle OPA, per prezzo equo si intende il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall'offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, per gli stessi titoli in un periodo di tempo anteriore all'offerta, la cui durata sarà fissata per via regolamentare. Tuttavia il Governo potrà autorizzare la *Comisión Nacional del Mercado de Valores* a modificare tale prezzo.

Gli articoli 12 e 13 introducono, infine, il regime sanzionatorio per l'inadempimento degli obblighi introdotti dalla proposta di legge.



Spagna

Legge

## PROFESSIONI LEGALI

### ***Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (BOE núm. 260)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/31/pdfs/A37743-37747.pdf>)

Il provvedimento in esame disciplina le condizioni per accedere all'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, al fine di garantire ai cittadini una consulenza ed una difesa legale qualitativamente elevata.

Le nuove norme vanno ad integrare il quadro giuridico relativo alla professione forense come delineato dalla *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial* e dalla *Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita*. Tali norme, nel rispetto del dettato costituzionale che garantisce a tutti i cittadini il diritto all'assistenza legale (artt. 17.3 e 24 della Cost.), disciplinano la funzione dell'avvocato, al quale compete la difesa delle parti nel processo, in forma obbligatoria quando lo richiede la norma processuale e negli altri casi, come riconoscimento del più ampio diritto alla difesa previsto dalla Costituzione.

A differenza di quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei, in Spagna per l'esercizio della professione d'avvocato non si richiedeva un titolo di specializzazione post-universitario, ma soltanto la laurea in materie giuridiche della durata di quattro anni. La legge in esame interviene proprio su questo aspetto, sia per omologare le professioni legali nella prospettiva di un'integrazione europea sempre più incisiva, sia per assecondare le istanze provenienti dalla stessa categoria e dalle procure, che hanno in più occasioni rivendicato la necessità di una formazione iniziale uguale per tutti i professionisti dell'avvocatura. In particolare l'accento è stato posto sulla necessità di effettuare un congruo periodo di pratica legale.

L'articolo 2 della legge in esame dispone che avranno diritto ad esercitare la professione di avvocato o di procuratore i laureati in diritto (*licenciados en derecho*), che avranno conseguito la formazione specialistica e superato le valutazioni introdotte dalla legge stessa. La formazione specialistica consiste in corsi accreditati congiuntamente dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Educazione e della Scienza attraverso un procedimento che sarà disciplinato per via regolamentare.

In particolare i corsi di formazione per avvocati e procuratori potranno essere organizzati da università pubbliche o private e da scuole di pratica giuridica. In entrambi i casi costituisce requisito indispensabile per l'accreditamento del corso un periodo di praticantato, la cui durata non può essere inferiore alla metà della durata del corso stesso.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il praticantato si svolgerà sotto la guida di un avvocato o di un procuratore con un'anzianità professionale non inferiore a cinque anni. I rispettivi statuti generali degli avvocati e dei procuratori individueranno gli ulteriori requisiti per i *tutor* (diritti, obblighi, eventuali sanzioni). Le università e i collegi professionali (almeno uno) degli avvocati e dei procuratori dovranno concludere un accordo, che definisca il programma della pratica, il numero di praticanti che potrà essere assegnato ad ogni *tutor*, i luoghi e le istituzioni presso i quali è possibile effettuare la pratica stessa ed i meccanismi di controllo.

La valutazione finale dell'attitudine professionale è finalizzata ad accertare, in modo obiettivo, le capacità pratiche del candidato e la conoscenza delle norme deontologiche e professionali.

Le commissioni giudicanti saranno convocate congiuntamente dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Educazione e della Scienza sentite le Comunità Autonome, il Consiglio di Coordinamento Universitario, il Consiglio Generale dell'Avvocatura ed il Consiglio Generale dei Collegi dei Procuratori. Per via regolamentare sarà definita la composizione della commissione per l'accesso degli avvocati e della commissione per l'accesso dei procuratori. In ogni Comunità Autonoma opererà una sola commissione per gli avvocati ed una per i procuratori e ad esse parteciperanno i rappresentanti dei ministeri competenti. In ogni caso i contenuti delle prove saranno gli stessi in tutto il territorio nazionale. I bandi di concorso avranno una periodicità minima annuale e non potranno introdurre limiti di posti.

Infine, va evidenziato che la legge in esame entrerà in vigore tra cinque anni. L'ampio periodo di *vacatio legis* consente di lasciare inalterato il percorso professionale degli attuali studenti di diritto.



## Stati Uniti d'America

### Legge

## MERCATO FINANZIARIO - CONTROLLO

### ***Credit Rating Agency Reform Act of 2006 (Public Law 109-291)*** ***(Legge promulgata il 29 settembre 2006)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109\\_cong\\_public\\_laws&docid=f:publ291.109.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ291.109.pdf)

Il *Credit Rating Reform Act*, approvato il 29 settembre 2006, assicura un nuovo quadro regolamentare alle agenzie che hanno il compito di valutare e dichiarare la solvibilità (*creditworthiness*) per società e organismi che emettono *bonds* e altre obbligazioni.

L'introduzione delle nuove norme dovrebbe assicurare una maggiore concorrenza e migliorare la qualità e la trasparenza dei *ratings* a favore degli investitori.

Sul mercato del *rating* finanziario operano attualmente negli Stati Uniti circa 130 *credit-rating agencies* ma soltanto cinque di queste - McGraw-Hill Cos./unit Standard & Poor's, Moody's Corp./unit Moody's Investors Service, A.M.Best, Dominion Bond Rating Service, Fimalac SA/unit Fitch Ratings - sono state designate dalla *Securities and Exchange Commission (SEC)* come "organizzazioni riconosciute a livello nazionale di valutazioni statistiche" (*Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations - NRSRO*). Secondo la Commissione della *House of Representatives* che ha esaminato il progetto di legge, inoltre, l'80 per cento del mercato è controllato da due di queste agenzie, Moody's e S&P.

Lo scandalo del collasso finanziario e il conseguente fallimento della Enron Corp. e della WorldCom, società che avevano ricevuto il *rating* positivo proprio da Moody's e da S&P, poco prima dell'apertura del procedimento di fallimento, hanno rimesso in discussione la qualità delle "valutazioni" che avallano movimenti di investimenti per miliardi di dollari.

La legge stabilisce per le società di *rating* finanziario un nuovo sistema di registrazione, sempre amministrato dalla *Securities and Exchange Commission* che però sostituisce il precedente sistema per la qualificazione di *NRSRO*, basato soltanto sulla designazione da parte dello *Staff* della *Securities and Exchange Commission* e utilizzato per le cinque agenzie nazionali esistenti. La nuova legge permette infatti a qualsiasi società di *rating* con tre anni di esperienza che rispetti determinati requisiti di registrare l'agenzia presso la *SEC* tra le "organizzazioni di valutazioni statistiche".

La legge attribuisce alla *Securities and Exchange Commission* anche nuovi poteri di controllo sulle agenzie di *credit-rating* e gli strumenti necessari a farne valere la responsabilità quando agenzie riconosciute non producano "valutazioni" credibili e affidabili.







## **Politiche sociali**





Francia

Progetto di legge

## SICUREZZA SOCIALE

***Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007***  
***(Progetto di legge presentato all'Assemblea Nazionale l'11 ottobre 2006)***  
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3362.asp>

Il progetto di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2006, consta di 71 articoli, a cui si accompagnano tre allegati.

Esso si inserisce all'interno delle riforme strutturali promosse dal Governo francese negli ultimi anni in materia di pensioni e di assicurazioni malattie, nel quadro del cosiddetto "modello francese" di sicurezza sociale.

In materia di sanità, esso prosegue un percorso volto alla modernizzazione del sistema sanitario e dell'accesso alle cure e all'adattamento del sistema stesso all'allungamento della vita, analogamente al completamento della riforma delle pensioni e delle azioni necessarie alla salvaguardia della solidarietà tra le generazioni.

Il progetto porta avanti la politica di riallineamento dei conti del settore. Quelli del 2006 presentano una significativa riduzione del deficit, che passa da 11,6 miliardi di euro a 9,7 miliardi. Tale variazione è dovuta essenzialmente al miglioramento del deficit relativo all'assicurazione malattia, passato da 8 miliardi di euro ai 6 miliardi del 2006. Il ramo famiglia presenta un deficit di 1,3 miliardi, il ramo vecchiaia di 2,4 miliardi, mentre quello degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali è in una situazione di pareggio. Il progetto indica per il 2007 un obiettivo di riduzione del deficit complessivo a 8 miliardi, di cui 3,9 miliardi nel ramo malattia, 0,7 miliardi nel ramo famiglia, 3,5 miliardi in quello vecchiaia, con 0,1 miliardi di eccedenza nel settore incidenti sul lavoro e malattie professionali.

Un altro tema portante è rappresentato dalla solidarietà, per cui il progetto di legge persegue l'obiettivo di garantire un accesso uniforme alle cure di qualità. In particolare si punta sull'estensione degli aiuti all'acquisizione della "copertura complementare salute", potenzialmente estesa a 2,9 milioni di soggetti. Il rafforzamento della solidarietà intergenerazionale appare un altro asse portante, da perseguire attraverso il piano *Solidarité grand âge*, volto a lottare contro le malattie degli anziani, a facilitare la cura domestica degli stessi, ad adattare il sistema sanitario alle loro necessità e a migliorare le condizioni delle persone anziane non autosufficienti. È inoltre confermato l'impegno per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone portatrici di *handicap*.

Altre disposizioni del progetto sono volte alla realizzazione di azioni di lotta agli abusi e alle frodi nel campo delle prestazioni di sicurezza sociale.

Un ulteriore aspetto concerne la tradizionale *bataille pour l'emploi*. In particolare sono

*segue*



previsti interventi nei piani per l'impiego dei *senior*, quali la ridefinizione delle regole di cumulo tra impiego e pensione e la soppressione dei pensionamenti automatici prima dei 65 anni. È riformato il quadro sociale e fiscale al fine di favorire una gestione duratura degli impieghi e delle competenze nelle imprese.

Il progetto di legge dispone, infine, la creazione diretta di nuove occupazioni nel settore medico-sociale, pari a 19.500 assunzioni finalizzate all'assistenza a persone anziane e portatrici di *handicap*.



Francia

Legge

## SPORT - ARBITRI

### ***Loi n. 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres (J.O. del 24 ottobre 2006)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX0609403L>

La legge in questione è stata approvata definitivamente dall'Assemblea Nazionale il 10 ottobre 2006, il testo relativo era stato adottato dal Senato il 22 giugno. Si segnala che la legge è una di quelle poche risultanti da una proposta di legge di iniziativa parlamentare (*proposition de loi*); il presentatore (senatore Humbert) si prefiggeva tre obiettivi: garantire la presenza di arbitri indipendenti per il buon svolgimento delle gare sportive; permettere alle persone desiderose di dedicarsi all'arbitraggio di poterlo fare con adeguata protezione sul piano penale, mediante l'irrogazione di pene aggravate contro eventuali aggressori; fornire agli arbitri adeguate sicurezze di tipo sociale e fiscale.

La legge di compone di tre articoli.

L'art. 1 introduce nel codice dello sport un capitolo III al titolo II del libro II, intitolato "Altre disposizioni applicabili agli sportivi" (artt. da L223-1 a L223-3). Gli arbitri e i giudici esercitano la loro missione arbitrale in completa indipendenza e imparzialità, nel rispetto dei regolamenti adottati dalla federazione sportiva autorizzata, competente per la disciplina e presso la quale essi sono tesserati. La federazione assicura il controllo dell'esercizio di tale missione secondo regole e procedure definite in conformità ai suoi statuti (art. L223-1). Gli arbitri e i giudici sono considerati come incaricati di una missione di servizio pubblico ai sensi del codice penale, pertanto le aggressioni di cui essi possono essere vittime in occasione dell'esercizio della loro missione sono giudicate con pene aggravate ai sensi del codice penale (art. L223-2). Gli arbitri e i giudici non possono essere considerati, nello svolgimento della loro missione, come legati alla federazione da un legame di subordinazione caratteristico del contratto di lavoro di diritto comune (art. L223-3).

L'art. 2 modifica due articoli del codice generale delle imposte. Le somme e le indennità percepite dagli arbitri e dai giudici a titolo della loro missione arbitrale sono equiparate alle entrate provenienti dall'esercizio di professioni non commerciali o liberali (art. 92 del codice generale delle imposte). Quando l'ammontare totale delle somme e delle indennità percepite da arbitri o giudici è inferiore, per un anno civile, ad un limite stabilito con decreto, ai sensi del codice della sicurezza sociale, esso è esente da tassazione (art. 93 del medesimo codice). Entrambe le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2007.

L'art. 3 apporta alcune modifiche al codice della sicurezza sociale. Gli arbitri sono affiliati obbligatoriamente alle assicurazioni sociali del regime generale (art. L311-3 del

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



codice). Le somme versate ad arbitri e giudici sono esonerate dai contributi di sicurezza sociale quando il loro ammontare non supera, per un anno civile, un certo limite stabilito con decreto. Nel caso in cui superano tale limite, tali somme sono soggette ai contributi di sicurezza sociale, ad eccezione di quelle aventi carattere di rimborso-spese. Le federazioni sportive o i loro organi autorizzati si fanno carico degli obblighi relativi alla dichiarazione e al versamento dei contributi sociali (art. L241-16 del codice della sicurezza sociale). Anche tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2007.



Germania

Progetto di legge

## SANITÀ PUBBLICA - FINANZIAMENTI

***Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) - Progetto di legge sul rafforzamento della concorrenza nell'assicurazione malattia obbligatoria***

***(Presentato al Bundestag il 24 ottobre 2006)***

<http://dip.bundestag.de/btd/16/031/1603100.pdf>

Il progetto di legge dei Gruppi parlamentari CDU/CSU e SPD, destinato una volta approvato dal parlamento ad entrare in vigore il 1° gennaio 2007, riforma il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria nonché alcune disposizioni dell'assicurazione privata, proponendo un'ampia serie di modifiche a quasi tutti i Libri del Codice sociale (*Sozialgesetzbuch*).

Attualmente in Germania esistono un'assicurazione malattia obbligatoria (*gesetzliche Krankenversicherung* o GKV), gestita da 250 casse di diritto pubblico in tutto il paese, e un'assicurazione malattia privata (*private Krankenversicherung* o PKV), affidata a compagnie di assicurazione che rivestono la forma giuridica di società o di mutue. L'assicurazione privata copre circa il 10% della popolazione, ossia i cittadini il cui reddito è superiore al *plafond* sotto il quale è imposta per legge l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria (pari a 3937,50 Euro mensili) e che in aggiunta hanno deciso di non iscriversi a quest'ultima su base volontaria.

In Germania il tasso di disoccupazione durevolmente elevato negli ultimi decenni, insieme al contestuale e accelerato invecchiamento della popolazione, sono alla base del rilevante deficit dell'assicurazione malattia.

Attualmente gli assicurati del sistema obbligatorio (fra i quali non rientrano la magistratura, il pubblico impiego e i militari, tutti con regimi speciali) hanno la facoltà di scegliere fra casse diverse e quindi, sulla base degli statuti di queste, anche fra contributi diversi; al contrario gli elenchi e le specifiche dei trattamenti offerti agli assicurati del sistema pubblico sono identici per tutte le casse di malattia.

I medici e gli ospedali che operano in convenzione fatturano le prestazioni direttamente alle casse. L'assicurato non conosce quindi i costi delle prestazioni sanitarie che riceve, con la conseguenza che non è sensibilizzato ad essi, fatta salva l'applicazione di una tassa sulla visita in studio medico e di due ticket, rispettivamente sui ricoveri e sui farmaci.

Il disegno di legge in esame presenta tre contenuti essenziali: l'istituzione di un fondo sanitario nazionale, l'introduzione di una maggiore concorrenza nel sistema sanitario, l'ampliamento della libertà di scelta per gli assicurati.

Innanzitutto, nell'assicurazione malattia obbligatoria viene istituito, dal 1° gennaio 2009,

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





un fondo sanitario nazionale (*Gesundheitsfonds*) in cui, da un lato, saranno versati tutti i contributi obbligatori dei lavoratori e dei datori (in precedenza versati direttamente alle singole casse) e nel quale, dall'altro, confluiranno risorse pubbliche finanziate dal prelievo fiscale. Il fondo sarà gestito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (*Bundesversicherungsamt*), l'autorità amministrativa indipendente incaricata della vigilanza e del controllo su questo tipo di assicurazioni a livello nazionale.

Nella gestione del fondo un sistema di perequazione della struttura dei rischi (*Risikostrukturausgleich*), operante dal 1994 e riformato nel 2002 (*Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung*), permetterà di compensare le differenze oggettive, fra le diverse casse, in termini di sesso ed età degli assicurati, livello dei loro redditi imponibili e numero dei componenti della famiglia compresi nell'assicurazione. Il disegno di legge in commento riforma ancora una volta il sistema di perequazione dei rischi rendendolo più efficace attraverso la presa in considerazione delle differenze di morbidità, sulla base di un elenco nazionale di 80 patologie definite croniche, gravi e costose. In sostanza, le casse con struttura dei rischi degli assistiti sfavorevole riceveranno un finanziamento aggiuntivo rispetto all'erogazione standard del fondo mentre quelle con struttura dei rischi degli assistiti favorevole subiranno una detrazione effettuata con lo stesso criterio. Obiettivo della perequazione è di consentire una situazione di parità nella concorrenza fra le diverse casse.

Come il fondo sanitario nazionale istituito dalla legge, anche la perequazione sarà gestita dal succitato Ufficio federale. Sul versante del finanziamento delle casse, la riforma dispone che queste riceveranno dal fondo una somma forfettaria annua, identica per ciascuno dei loro assicurati. Le casse che non riusciranno a coprire il proprio fabbisogno finanziario con le erogazioni del fondo potranno (questo è stato il punto più controverso) imporre ai loro assicurati un contributo supplementare (*Zusatzbeitrag*), entro un tetto percentuale sul reddito imponibile della famiglia stabilito all'1%. Da tale contributo supplementare saranno esentati i membri della famiglia dell'assicurato. Di converso, le casse che presenteranno dei bilanci in ordine potranno riconoscere ai propri assicurati dei benefici finanziari o dei rimborsi contributivi. Occorre notare che eventuali contributi supplementari o, al contrario, eventuali benefici o rimborsi interesseranno solo il lavoratore, poiché ai sensi della legge il datore è escluso da questo meccanismo di disincentivi e incentivi. Tale meccanismo, infine, è accompagnato da una maggiore semplicità del procedimento che riconosce ad ogni assicurato il diritto di cambiare cassa (*Kündigungsrecht*) sulla base dell'efficacia economica di questa.

Sul piano generale del finanziamento dell'intero sistema, il progetto di legge dispone un aumento dei contributi sanitari obbligatori dello 0,5%, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2008. Altre norme sono destinate ad aumentare la concorrenza nel sistema sanitario, attraverso l'aumento della libertà contrattuale delle casse nei confronti dei medici e degli ospedali convenzionati (i quali sono raggruppati negozialmente a livello di *Land*), dei produttori di farmaci e, in generale, dei fornitori di servizi utilizzati dal sistema sanitario. Nella stessa ottica concorrenziale la legge agevola altresì le fusioni fra casse appartenenti ad una stessa categoria professionale. Infine, è aumentata la libertà di scelta per l'assicurato fra le diverse casse pubbliche, attraverso una serie di strumenti, con l'obiettivo di ampliare la concorrenza e di differenziare l'offerta. Nello stesso spirito ad ogni assicurato del sistema privato, grazie al sistema della cosiddetta "portabilità", viene concessa la possibilità di trasferirsi, anche in vigenza di contratto, da un compagnia di assicurazione ad un'altra.



Spagna

Legge

## AZIENDE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

### ***Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas (BOE núm. 250)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36302-36317.pdf>

La presente legge recepisce nell'ordinamento spagnolo sia la direttiva 2001/86/CE, sul coinvolgimento dei lavoratori nella società anonima europea, sia la direttiva 2003/72/CE, sul coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea. Le suddette disposizioni comunitarie, come ricordato nell'esposizione dei motivi che precede il testo della legge, hanno infatti portato a compimento il lungo e complesso processo di creazione di un tipo di società commerciale di dimensione europea, mediante la quale fossero possibili operazioni di concentrazione transfrontaliera di imprese, con uno *status* giuridico proprio e diverso da quello previsto per le società nazionali dai singoli stati membri.

La legge, che prima di essere approvata dal Parlamento è stata sottoposta anche al parere della Confederazione Spagnola delle Organizzazioni Imprenditoriali, della Confederazione Spagnola delle Piccole e Medie Imprese e dell'Unione Generale dei Lavoratori e delle Commissioni Operaie, è composta da un titolo preliminare, seguito da altri tre titoli, da due disposizioni aggiuntive e da sei disposizioni finali.

Il Titolo preliminare contiene l'oggetto e le definizioni dei termini contenuti nella legge, corrispondenti a quelle presenti nelle direttive citate, con l'aggiunta della definizione di "stati membri", che comprende non solo i paesi dell'Unione Europea, ma anche gli stati firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Il Titolo I riguarda le disposizioni applicabili alle società europee domiciliate in Spagna ed è suddiviso in tre capitoli. Il capitolo I disciplina la procedura di negoziazione volta a rendere effettivi i diritti di coinvolgimento dei lavoratori nella società europea (SE), a partire dall'istituzione di una delegazione speciale di negoziazione, lungo la fase di svolgimento della negoziazione stessa e fino al raggiungimento di un accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella SE. Il capitolo II contiene disposizioni varie sulla costituzione e il funzionamento dell'organo di rappresentanza dei lavoratori, già presenti nella direttiva 2001/86/CE, mentre il capitolo III reca disposizioni comuni come la modalità di calcolo del numero dei lavoratori, la riservatezza delle informazioni in possesso dei componenti della delegazione di negoziazione e dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e la protezione dei rappresentanti stessi.

Il Titolo II è dedicato alle disposizioni applicabili ai centri di lavoro ed alle filiali di

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



società anonime europee con domicilio in un altro stato membro e disciplina le modalità di identificazione, designazione e protezione dei rappresentanti nazionali dei lavoratori, così come l'efficacia giuridica in Spagna delle disposizioni degli altri stati membri.

Il Titolo III regola gli eventuali procedimenti giudiziari, specificando gli organi competenti e gli aspetti processuali, pur riconoscendo il diritto delle parti al ricorso a procedimenti extragiudiziali per la risoluzione delle controversie.

Da segnalare infine che la disposizione aggiuntiva seconda contiene le norme specifiche di applicazione alle società cooperative europee (SCE), con le quali si intende recepire la direttiva 2003/72/CE.



Spagna

Progetto di legge

## CONTRATTI PUBBLICI

***Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público***  
***(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei deputati l'8 settembre 2006)***

[http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_095-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_095-01.PDF)

La legislazione vigente in Spagna in materia di appalti e contratti pubblici, dopo l'approvazione della legge di riforma del 1995 (*Ley 13/1995* sui contratti delle amministrazioni pubbliche, con scheda sul Bollettino LS n. 2 del 1995, p. 52-54), è stata successivamente rivista nel Testo unico del 2000 sui contratti delle amministrazioni pubbliche (*Real Decreto Legislativo 2/2000*). Anche la normativa comunitaria, precedentemente contenuta nelle direttive 92/50/CE, 93/36/CE e 93/37/CE, è stata sostituita da un'unica direttiva (2004/18/CE), che oltre a rifondere i testi delle precedenti disposizioni in materia, ha introdotto diverse e importanti modifiche, che costituiscono un notevole avanzamento qualitativo nella normativa europea sui contratti pubblici.

La presentazione di un nuovo disegno di legge di riforma, da parte del Governo, risponde però non solo alla necessità di adeguare la legislazione interna al diritto comunitario, ma anche all'esigenza di soddisfare le richieste di modifica provenienti da più parti, dando soluzione ad una serie di problemi scaturiti dall'esperienza applicativa della normativa vigente.

Il limite fondamentale, rilevato nel Testo unico sui contratti delle amministrazioni pubbliche, è proprio quello di disciplinare principalmente i contratti amministrativi della pubblica amministrazione, estendendo poi le disposizioni del testo agli altri soggetti del settore pubblico, con non poche difficoltà ed incertezze giuridiche, con particolare riguardo ai dubbi sull'effettiva estensione ed applicazione delle norme comunitarie in tali circostanze.

Il presente progetto intende quindi introdurre una definizione molto più ampia del proprio campo di applicazione, estendendolo a tutti i soggetti del settore pubblico, elencati in dettaglio all'articolo 3 del testo.

Anche l'impianto del Decreto Legislativo 2/2000 (e della precedente Legge 13/1995) viene cambiato, passando da una struttura costituita da una "parte generale", contenente le norme applicabili a tutti i contratti, seguita da una "parte speciale", con le disposizioni specifiche per i diversi tipi di contratti (lavori, forniture, servizi, ...), ad un'impostazione che prevede un titolo preliminare, che raccoglie le disposizioni generali, seguito da cinque libri che regolano le diverse fasi dell'elaborazione del contratto (configurazione generale ed elementi strutturali dei contratti, elaborazione dei contratti, selezione dei

*segue*



contrattisti ed aggiudicazione del contratto, effetti, attuazione ed estinzione dei contratti amministrativi ed organizzazione amministrativa per la gestione dei contratti). All'interno di ciascun libro vi sono ulteriori articolazioni per titoli, capitoli, sezioni e sottosezioni, basate su tre criteri differenti (ulteriore suddivisione nelle fasi interne del procedimento, divisione tra norme generali e riferite a singoli tipi contrattuali, oppure distinzione tra diversi soggetti del settore pubblico).

Nell'esposizione dei motivi che precede il lungo testo (composto da 309 articoli, 31 disposizioni aggiuntive, 6 disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa, 11 disposizioni finali e 3 allegati) sono infine indicate cinque novità fondamentali, per quanto riguarda il contenuto del progetto:

- l'ampliamento degli organismi pubblici ai quali si applica il progetto, al quale già si faceva precedentemente riferimento, che comprende, tra gli altri, anche le università pubbliche, le autorità di regolazione indipendenti, le fondazioni costituite con un apporto maggioritario di un ente del settore pubblico, gli enti con personalità giuridica propria che perseguano finalità di interesse generale e che siano a maggioranza finanziati, controllati o più della metà dei suoi membri dell'organo interno di amministrazione, direzione o controllo siano nominati da un ente del settore pubblico e perfino le società commerciali al cui capitale sociale partecipino, a maggioranza, enti del settore pubblico;
- la specificazione delle norme che derivano direttamente dalle disposizioni comunitarie, attraverso l'individuazione della categoria dei "contratti soggetti a regolazione armonizzata";
- l'inserimento di particolari innovazioni, derivanti dalla normativa comunitaria, riguardanti nuovi aspetti che possono essere considerati nell'elaborazione e nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, come i profili sociali ed ambientali o le esigenze del "commercio equo e solidale" con i paesi in via di sviluppo, oppure l'introduzione di strumenti elettronici, informatici e telematici, al fine di rendere più facile e trasparente la relazione tra i soggetti pubblici e gli operatori economici;
- la maggiore semplificazione amministrativa nella gestione dei contratti, al fine di diminuire incombenze burocratiche e costi sia per gli enti pubblici che per i contrattisti privati;
- l'introduzione di una nuova tipologia di contratto, il "contratto di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato", al fine di ottenere prestazioni complesse e non chiaramente determinate in fase iniziale, il cui finanziamento può essere assunto, in principio, dall'operatore privato, mentre l'amministrazione interessata potrà successivamente dare il suo apporto economico al momento dell'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso.



Spagna

Legge

## EDILIZIA - SUBAPPALTI

### ***Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE núm 250)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36317-36323.pdf>

Trascorsi più di dieci anni dall'approvazione della Legge 31/1995 sulla prevenzione degli infortuni al lavoro e nonostante gli sforzi attuati dai pubblici poteri e dalle parti sociali su tale versante, continuano a verificarsi numerosi e gravi infortuni nel settore dell'edilizia, che costituisce una delle industrie trainanti della crescita economica spagnola.

Gli studi e le analisi sviluppate in tale ambito hanno evidenziato la complessità del problema, che non può essere fatto risalire ad un'unica causa; pur tuttavia uno dei fattori da tenere in considerazione sembra essere l'eccessivo ricorso alla pratica del subappalto nell'esecuzione dei lavori edili. Sebbene l'appalto ed il subappalto di lavori e servizi debba essere ritenuto sia espressione della libertà d'impresa, riconosciuta dall'articolo 38 della Costituzione spagnola, sia strumento che garantisce, in genere, la specializzazione ed il livello qualitativo delle prestazioni lavorative, una catena troppo lunga di subappalti finisce spesso per coinvolgere imprese che non hanno una struttura organizzativa adeguata e che, soprattutto, non assicurano una corretta protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati.

La presente legge, che deriva da una proposta presentata dal gruppo parlamentare della Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna Verdi, si applica quindi ad una serie di attività concernenti il settore dell'edilizia, elencate dalla legge stessa (art. 2): scavi, costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, climatizzazioni, lavori di mantenimento, conservazione, trasformazione, risanamento e pittura.

Le misure fondamentali adottate nel testo si muovono in tre direzioni.

In primo luogo è stabilita la regola generale che per l'esecuzione di un lavoro nel settore edile non si possa scendere sotto al terzo livello di subappalto (in sostanza, colui che ottiene l'appalto per l'esecuzione del lavoro può subappaltarlo, in tutto o in parte, ad un secondo soggetto e questo può a sua volta subappaltare ad un terzo, ma quest'ultimo non può ulteriormente subappaltare); è prevista eccezione a tale regola in circostanze che vanno debitamente giustificate (esigenze di specializzazione, complicazioni tecniche, casi di forza maggiore) e previa approvazione della direzione dei lavori e registrazione motivata del subappalto aggiuntivo nell'apposito "Libro del Subappalto" (*Libro de Subcontratación*), che dovrà essere tenuto e compilato in ogni lavoro di costruzione edile.

In secondo luogo sono introdotti una serie di requisiti di qualità e affidabilità per le imprese che operano nel settore, che riguardano sia l'organizzazione interna che il

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



possesso di risorse materiali e di personale necessarie; a tale proposito la legge 32/2006 stabilisce che le ditte che lavorano in appalto o subappalto dovranno avere un numero di dipendenti con contratti a tempo indeterminato non inferiore al 10% del totale dei lavoratori impiegati, durante il primo anno e mezzo di vigenza della legge, non meno del 20% fino a tre anni dall'entrata in vigore della legge e non meno del 30% dopo tre anni di vigenza. Le imprese dovranno inoltre attestare che il personale impiegato, sia a livello direttivo che esecutivo, ha la formazione professionale necessaria in materia di prevenzione degli infortuni e dovranno essere iscritte presso il "Registro delle Imprese Accreditate" (*Registro de Empresas Acreditadas*), che dipenderà dall'autorità competente in materia di lavoro della Comunità autonoma nella quale l'impresa ha il proprio domicilio sociale. L'iscrizione sarà comunque valida in tutto il territorio nazionale.

In terzo luogo sono rafforzati i meccanismi di trasparenza dell'attività di subappalto, attraverso la specificazione di tutta la documentazione che dovrà essere inserita nel citato Libro del Subappalto e mediante l'accresciuta partecipazione e informazione dei rappresentanti dei lavoratori delle diverse imprese che prendono parte all'esecuzione dell'opera, che dovranno essere a conoscenza di tutti gli appalti e subappalti esistenti.

Infine la legge apporta alcune modifiche conseguenti nel Testo Unico delle infrazioni e sanzioni nell'ambito sociale e del lavoro (*Real Decreto Legislativo 5/2000*), introducendo nuovi illeciti di natura amministrativa, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.



Spagna

Progetto di legge

## RICERCA SCIENTIFICA / BIOETICA

***Proyecto de Ley de investigación biomédica  
(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei deputati il 22 settembre 2006)***

[http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_104-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_104-01.PDF)

Con la presentazione del progetto di legge sulla ricerca biomedica, il governo spagnolo ha voluto completare la riforma iniziata con l'approvazione della Legge 14/2006 sulle tecniche di procreazione assistita (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 3 del 2006, p. 48-49), disciplinando anche gli aspetti lasciati scoperti da quella legge, con particolare riguardo alla tematica della cosiddetta "clonazione terapeutica".

Il progetto si basa, secondo quanto detto nell'esposizione dei motivi che precede il testo, sui principi dell'integrità della persona e della protezione della dignità e identità dell'essere umano, in qualunque ricerca biomedica che implichi interventi su di esso, con particolare attenzione alla libera autonomia dell'individuo, al divieto di discriminazioni, al dovere di riservatezza di coloro che accedono ad informazioni di carattere personale ed al principio della gratuità delle donazioni di materiale biologico, in consonanza con quanto già stabilito dalla Legge 41/2002 sull'autonomia del paziente e della Legge organica 15/1999 sulla protezione dei dati di carattere personale.

Il progetto è diviso in otto titoli.

Nel Titolo I, contenente le disposizioni generali, è definito l'oggetto e l'ambito di applicazione del progetto. In particolare la "ricerca biomedica" (*investigación biomédica*) comprende:

- le ricerche legate alla salute umana che implicino procedimenti invasivi;
- la donazione e utilizzazione di ovociti, preembrioni, embrioni e feti umani, o loro cellule, tessuti e organi, per finalità legate alla ricerca biomedica e alle sue possibili applicazioni cliniche;
- il trattamento di campioni biologici per finalità di diagnosi medica o di ricerca biomedica;
- la conservazione e spostamento di campioni biologici;

Il testo disciplina inoltre:

- le biobanche;
- il Comitato Spagnolo di Bioetica e gli altri organi con competenze nel settore della biomedicina;
- i meccanismi di sostegno e promozione, pianificazione, valutazione e coordinamento della ricerca biomedica.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





E' esclusa dal testo la tematica del trapianto di organi, tessuti o cellule, già regolata dalla Legge 30/1979 sull'estrazione e il trapianto di organi.

Nel titolo I, che specifica in dettaglio la tutela dei diritti già menzionati nell'esame dell'esposizione dei motivi, vi è anche l'istituzione dei Comitati Etici di Ricerca (*Comités Éticos de Investigación*), che dovranno essere costituiti all'interno di ogni centro che pratica la ricerca biomedica ed essere accreditati presso l'autorità statale o regionale competente, che ne garantisce l'indipendenza e l'imparzialità.

Il Titolo II è dedicato alle ricerche che implicano procedimenti invasivi sugli esseri umani e contiene disposizioni sui diritti all'informazione ed al consenso dei partecipanti alla ricerca e sulla valutazione preventiva del danno che può essere arrecato dalla stessa.

Il Titolo III riguarda la donazione e utilizzazione di embrioni e feti umani e di loro cellule, tessuti o organi, ed è applicata solo ad embrioni o feti morti o che abbiano perso la loro capacità di sviluppo biologico; è quindi espressamente vietato che l'interruzione di gravidanza possa avere tale finalità previa. Al contrario, ogni intervento su embrioni o feti vivi, all'interno dell'utero, dovrà avere solo finalità diagnostiche o terapeutiche.

Particolare interesse riveste il Titolo IV, sulla donazione, l'utilizzo e la ricerca con cellule e tessuti provenienti da embrioni umani ed altre cellule simili, che, nel rispetto della Legge 14/2006 sulla procreazione assistita, consente l'uso esclusivo degli embrioni soprannumerari e ribadisce il divieto della creazione di preembrioni ed embrioni a fini di ricerca scientifica; ogni progetto di ricerca con campioni biologici provenienti da embrioni dovrà inoltre ottenere il parere favorevole della neoistituita Commissione di Garanzia per la Donazione e l'Utilizzazione di Cellule e Tessuti Umani, organo ascrivito all'Istituto della Salute Carlo III. Il progetto di legge permette però l'utilizzazione di "qualunque tecnica per ottenere cellule staminali umane", con fini terapeutici o di ricerca, senza la creazione di embrioni, quindi anche attraverso "l'attivazione di ovociti mediante trasferimento nucleare", secondo le tecniche sperimentali afferenti alla cosiddetta "clonazione terapeutica" (enucleazione, sostituzione e riprogrammazione cellulare). Nel medesimo titolo è prevista anche la costituzione della Banca Nazionale delle Linee Cellulari, con struttura a rete coordinata centralmente dall'Istituto della Salute Carlo III.

Il Titolo V si occupa innanzi tutto delle analisi genetiche e dell'utilizzazione dei campioni biologici umani, disciplinando in dettaglio il loro svolgimento o ottenimento, il diritto all'informazione del paziente ed il suo consenso; nel medesimo titolo viene anche definito lo statuto giuridico delle "biobanche" (*biobancos*), la cui costituzione dovrà essere autorizzata dall'ente regionale competente, che provvederà alla sua iscrizione nel Registro Nazionale delle Biobanche per la Ricerca Biomedica, sotto la dipendenza dell'Istituto della Salute Carlo III.

Nel Titolo VI sono elencate le possibili violazioni amministrative, che in Spagna sono classificate in illeciti lievi, gravi e molto gravi; le corrispondenti sanzioni pecuniarie possono arrivare, nei casi molto gravi, fino ad 1 milione di euro.

Il Titolo VII istituisce il Comitato di Bioetica di Spagna (*Comité de Bioética de España*), organismo consultivo per gli aspetti etici e sociali della biomedicina e delle scienze della salute, composto da personalità qualificate del mondo scientifico e giuridico, nominate dal Ministro della Salute su proposta di diversi ministeri e delle Comunità autonome.

Il Titolo VIII è dedicato, infine, alla promozione e al coordinamento della ricerca biomedica nell'ambito del Sistema Nazionale della Salute.

## Indice delle voci

|  |    |
|--|----|
| ARMI - ESPORTAZIONE (DE) .....                     | 23 |
| AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (FR) .....    | 9  |
| AVIAZIONE CIVILE (UK) .....                        | 25 |
| AZIENDE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (ES) ..... | 41 |
| BIOETICA (ES) .....                                | 47 |
| CONTRATTI PUBBLICI (ES) .....                      | 43 |
| DIRITTI POLITICI E CIVILI (US) .....               | 19 |
| EDILIZIA - SUBAPPALTI (ES) .....                   | 45 |
| FEDERALISMO (DE) .....                             | 13 |
| GIUSTIZIA (FR) .....                               | 9  |
| MAGISTRATI (FR) .....                              | 10 |
| MERCATO FINANZIARIO - CONTROLLO (US) .....         | 31 |
| OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO (ES) .....           | 27 |
| PARITÀ UOMO-DONNA (ES) .....                       | 17 |
| PARLAMENTO (DE) .....                              | 15 |
| PROCESSO PENALE (FR) .....                         | 11 |
| PROFESSIONI LEGALI (ES) .....                      | 29 |
| RICERCA SCIENTIFICA (ES) .....                     | 47 |
| SANITÀ PUBBLICA - FINANZIAMENTI (DE) .....         | 39 |
| SICUREZZA SOCIALE (FR) .....                       | 35 |
| SPORT - ARBITRI (FR) .....                         | 37 |
| UNIONE EUROPEA (DE) .....                          | 15 |

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America